

**ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO**

**SEDE DI ROMA**

\*\*\* \*\*

**RICORSO**

Per la sig.ra **STAVOLE MONICA** nata a Minturno (LT) il 20.08.1972 -cod. fis. STVMNC72M60F224K e residente in Cassino (FR) rappresentata e difesa Avv. Antimo Buonamano (c.f. BNMNTM82E24D708U) iscritto al foro di S. Maria c.v., giusta procura in calce al presente atto, domiciliato per l'occasione presso il nostro studio in Cellole (CE) Piazza Raffaello n. 19 dove dichiara di voler ricevere le comunicazioni al numero di tel- fax 0823 703405 oppure all'indirizzo (PEC): avv.antimobuonamano@lawpec.it

**CONTRO**

- Il **Ministero dell'Istruzione e del Merito** in persona del Ministro Pt, con domicilio ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale di Stato di Roma ;
- Il **Ministero dell'Istruzione e del Merito - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, Direzione generale per il personale scolastico** in persona del l.r.p.t., con domicilio ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale di Stato di Roma
- L'**Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio** con domicilio *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale di Stato di Roma
- **COMMISSIONE GIUDICATRICE con domicilio ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale di Stato di Roma**

**RESISTENTI**

E nei confronti di tutti i controinteressati presenti nella graduatoria **ADSS: SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA II GRADO** per la Regione **LAZIO**, per i quali è stato richiesto con formale accesso agli atti la documentazione per la regolare notifica, che ad oggi non è pervenuta.

**CONTROINTERESSATI**

\*\*\* \*\*

**PER L'ANNULLAMENTO**

PREVIA SOSPENSIVA DELL'EFFICACIA E ADOZIONE DI IDONEA MISURA

CAUTELARE,

- Per quanto di ragione, della graduatoria di merito del *“Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205”*, per la classe di concorso ADSS:

SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA II GRADO per la Regione LAZIO pubblicata in data 25.11.2024 sul portale del usr lazio, **nella parte in cui non include la ricorrente tra i soggetti utilmente collocati con il titolo di riserva ex legge 68/99.**

➤ di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

In una con tutti i provvedimenti presupposti, consequenziali o comunque connessi, con particolare, ma non esclusivo, riguardo a tutti i verbali della Commissione di valutazione; ove occorra, e in parte *qua*, al Bando di concorso, laddove interpretato in senso lesivo per la ricorrente e nella parte di interesse; a tutti gli atti di convocazione e di scelta delle sedi da parte dei concorrenti risultati vincitori; ai contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del giudizio, il tutto

**PREVIA ADOZIONE DELLE OPPORTUNE MISURE CAUTELARI, ANCHE DI SEGNO  
PROPULSIVO,**

volte a disporre l'inclusione e/o valutazione dei titoli del ricorrente con pieno diritto nella graduatoria di merito del concorso nella graduatoria impugnata e volte a disporre l'adozione di ogni altra misura idonea a consentire al ricorrente di poter essere incluso con il punteggio legittimamente spettante nella graduatoria impugnata, nonché, occorrendo, per la condanna della Amministrazione intimata al risarcimento del danno, da disporsi in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante l'adozione di un provvedimento che disponga la rettifica del punteggio conseguito dal ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de *qua* ai fini del corretto inserimento nella graduatoria del concorso, ovvero, in subordine, da liquidare per equivalente. Il tutto con riserva di motivi aggiunti anche ai sensi dell'art.1, L. 205/2000.

**FATTO**

Con D.M. 205 del 26.10.2023 il Ministero dell'Istruzione e del Merito pubblicava decreto con il quale: "Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali", convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come modificato dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e dal decreto legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112". (**doc.1**)

Con Bando 2575 pubblicato in data 06.12.2023 il Ministero dell'Istruzione – Direzione generale per il personale scolastico ha indetto il "Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205" (**doc. 2**).

Con Decreto 78 del 17.01.2024 Direttore Generale Dr. Filippo Serra, ampliava il contingente dei posti messi a concorso in 29.314 complessivi, secondo quanto riportato nell'Allegato 1 con

contestuale rideterminazione della quota di riserva si cui all'art. 13, commi 9 e 10, del decreto ministeriale 26.10.2023 n. 205 (**doc. 3**).

L'art. 10 del Bando ha prevedeva che, i titolari dei requisiti di cui all'articolo 4, la domanda di partecipazione si sarebbe dovuta effettuare in via telematica compilando il format di candidatura sul Portale "inPA" disponibile all'indirizzo "<https://www.inpa.gov.it>" previa abilitazione al servizio "Istanze on line", con compilazione del format della domanda di partecipazione, da presentare entro il 09.01.2024.

Tramite la compilazione del format della domanda di partecipazione si dichiarava il possesso dei requisiti specifici di ammissione (compreso il titolo di studio) e titoli di preferenza (DPR 82/2023) e/o gli ulteriori requisiti da sottoporre alla valutazione come dettagliatamente indicati nell'art. 8 del bando.

Nel Bando l'Amministrazione ha stabilito poi i requisiti per l'ammissione al concorso (art. 4) e ha strutturato la procedura selettiva come segue (art. 6 e art. 7):

□ una prova scritta computer-based, valida per tutte le classi di concorso e le tipologie di posto per le quali il candidato partecipa (art. 7, c. 1), consistente Test da cinquanta quesiti, così ripartiti:

a. quaranta quesiti a risposta multipla volti all'accertamento delle conoscenze e competenze del candidato in ambito pedagogico, psicopedagogico e didattico-metodologico, così distribuiti:

I. dieci quesiti di ambito pedagogico;

II. quindici quesiti di ambito psicopedagogico, ivi compresi gli aspetti relativi all'inclusione;

III. quindici quesiti di ambito metodologico didattico, ivi compresi gli aspetti relativi alla valutazione;

b. cinque quesiti a risposta multipla sulla conoscenza della lingua inglese al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue;

c. cinque quesiti a risposta multipla sulle competenze digitali inerenti l'uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali più efficaci per potenziare la qualità dell'apprendimento.

La durata della prova è pari a 100 minuti e si intende superata per i candidati che hanno conseguito un punteggio non inferiore a 70 punti (art. 8, c. 2).

□ I candidati che avevano superato la prova scritta di cui all'articolo 6 del bando di concorso, sono stati ammessi a sostenere la prova orale per i posti comuni, volta ad accertare:

a. le conoscenze e le competenze del candidato sulla disciplina della classe di concorso per la quale partecipa, secondo quanto previsto dall'Allegato A al Decreto ministeriale, e le competenze didattiche generali, nonché la relativa capacità di progettazione didattica efficace - anche con riferimento all'uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali, finalizzato al

raggiungimento degli obiettivi previsti dagli ordinamenti didattici vigenti; a tal fine, nel corso della prova orale si svolge altresì un test didattico specifico, consistente in una lezione simulata.

La durata della prova era pari a 45 (art. 7, c. 2).

La ricorrente, in possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal Bando, ha presentato nei termini la domanda di partecipazione (**doc. 4**) al concorso per la procedura concorsuale classe di concorso ADSS: SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA II GRADO per la Regione LAZIO

La ricorrente all'esito dei titoli e del servizio conseguiva un punteggio complessivo di **33.25**, come riportato nel dettaglio della posizione personale della candidata (doc. 5).

La docente sosteneva la prova scritta e la prova orale con una valutazione (**doc.6**)

Il giorno 25.11.2024 il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio scolastico Regionale per il Lazio , pubblicava la graduatoria di merito (doc. 7-8) del concorso indetto con D.M. 26.10.2023 n. 205 e ss.mm. per la classe di concorso ADSS: SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA II GRADO per la Regione LAZIO

Dalla graduatoria pubblicata risultava solo l'elenco dei vincitori con relativo punteggio e "riserve", senza riportare gli idonei non vincitori con i relativi punteggi, tra cui la ricorrente

La ricorrente, non risultava nell'elenco dei vincitori della graduatoria pubblicata né risultava una graduatoria di idonei con il relativo punteggio.

La ricorrente con varie Pec comunicava alla Commissione e agli odierni resistenti che dopo la scadenza della domanda di partecipazione riceveva dalla Regione Lazio-Ufficio Collocamento Mirato in data 01.07.2024 la certificazione di possesso di tutti i requisiti per il titolo di riserva ex L. 68/99, per persone disabili. (doc.9)

Come da verbale INPS (cfr. doc.9 pag.2) la data di decorrenza della dell'invalidità riconosciuta è stata confermata dal 22.12.2023, quindi tale titolo era già in possesso della ricorrente, ma non è stato possibile inserirlo a causa del ritardo della notifica degli uffici predisposti.

La ricorrente, con varie pec la prima del 14.03.2024 con la quale comunicava il possesso del requisito della Legge 104/92 (doc.10 ), e le successive del mese di Settembre ed Ottobre (doc.11-12) con le quali chiedeva l'inserimento e il riconoscimento del requisito di riserva

A tale istanza la ricorrente non riceveva alcun riscontro.

\*\*\* \*\*

I provvedimenti sopra descritti ed in epigrafe meglio individuati sono illegittimi e gravemente lesivi degli interessi della ricorrente, che ne chiede l'annullamento nei limiti del suo interesse e la rettifica, previa adozione delle opportune misure cautelari, per i seguenti motivi di

**DIRITTO**

**1. SULLA CORRETTA INSTAURAZIONE DEL CONTRADDITTORIO. ISTANZA  
DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI.**

Si evidenzia che, immediatamente dopo la pubblicazione delle graduatorie, , formulava istanza di accesso agli atti, al fine di per la visione e l'estrazione di copia, ai sensi degli artt. 22 ss. della L. 241/1990 degli atti concorsuali ed in particolare alla graduatoria integrale e comprensiva anche degli idonei non vincitori. L'istanza non è ancora stata evasa, per cui non essendo stato possibile procedere all'individuazione dei controinteressati e, non essendo oggi possibile la notifica del ricorso per mancata conoscenza dei dati dei controinteressati, si chiede

**IN VIA PRELIMINARE  
CHE VOGLIA L'ECC.MO PRESIDENTE**

disporre ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a., di essere autorizzati, nelle more della trattazione del merito dell'odierno ricorso, alla notifica del presente atto per pubblici proclami, con esonero dall'indicazione dei singoli nominativi dei controinteressati, all'uopo ordinando all'amministrazione resistente di pubblicare, sul sito internet istituzionale della dell'Amministrazione resistete stante, come si è detto, l'elevato numero dei soggetti coinvolti e l'impossibilità di reperire i loro indirizzi di residenza, che sono stati comunque richiesti con apposita istanza di accesso a cui non è stato fornito riscontro.

Ciò in quanto nei provvedimenti impugnati è indicato un rilevante numero di soggetti e appare opportuno che il contraddittorio sia esteso a tutti i vincitori in quanto controinteressati rispetto al presente ricorso; inoltre la notificazione del ricorso nei modi ordinari è particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio, nonché, tenuto conto della difficoltà di identificarli tutti, non essendo note le informazioni necessarie per procedere alla notificazione nei modi ordinari.

**1. ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONevolezza, ARBITRARIETÀ E  
ILLOGICITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA – VIOLAZIONE DEGLI ARTT.  
3, 4, 95 E 97 DELLA COSTITUZIONE – VIOLAZIONE E/O FALSA  
APPLICAZIONE DELL'ART. 10 DELLA LEX SPECIALIS - VIOLAZIONE E/O FALSA  
APPLICAZIONE DEL D.L. 80/2021 – VIOLAZIONE E/O FALSA  
APPLICAZIONE DELL'ART. 19, CO. 1, DEL D.LGS. 33/2013 - VIOLAZIONE DEI  
PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA  
AMMINISTRAZIONE - DIFETTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO  
– DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – INGIUSTIZIA MANIFESTA.**

Senza recesso alcuno dalle superiori argomentazioni, l'agere amministrativo appare censurabile altresì sotto un ulteriore aspetto.

Premesso che la ricorrente, risultata idonea in un concorso pubblico, si duole della mancata valutazione in suo favore dei titoli di precedenza vantati (legge 104/92 e titolo di collocamento mirato)

perché non dichiarati nella domanda di partecipazione visto che alla presentazione non né era in possesso ma ottenuta successivamente e prima di stilare la graduatoria di merito.

Questa difesa precisa che il momento della presentazione della domanda di partecipazione al concorso e quello dell'assunzione in ruolo costituiscono in realtà fasi attinenti a due diversi ed autonomi procedimenti amministrativi, che seppur temporalmente connessi, risultano giuridicamente distinti, attinenti l'uno alla procedura che termina con la pubblicazione della graduatoria di merito, l'altro alla nomina in ruolo che si conclude con la stipula del contratto a tempo indeterminato tra l'Amministrazione e il docente utilmente collocato nella graduatoria

Già il **TAR Aosta con sentenza n°82/2012** ha stabilito che: *“Rilevato che, nei concorsi per l'assunzione a pubblici impieghi, i titoli di precedenza o di riserva devono essere posseduti al momento della formazione della graduatoria finale dei vincitori (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 30 dicembre 1995 n. 1414); Considerato, conseguentemente, che non può sussistere per il concorrente – e, quindi, in linea astratta anche per la controinteressata - alcun onere di dichiarare i medesimi, a pena di inammissibilità, già nella domanda di partecipazione (cosa, per altro, non richiesta dal modulo di domanda redatto dall'amministrazione) e che pertanto le dichiarazioni da ritenersi obbligatorie ai sensi del bando sono evidentemente solo quelle riferite ai requisiti di ammissione”.* **Confermata anche dal TAR Lazio sede roma n°7699/2022**

In tema di concorsi a pubblici impieghi, i titoli di preferenza indicati nell'art. 5 del DPR 9 maggio 1994 n. 487 sono valutabili, sebbene non dichiarati ma comunque posseduti all'atto della domanda di partecipazione ed esibiti nei termini previsti dal bando, in caso di superamento delle prove selettive; infatti, i titoli di preferenza non sono oggetto di esame della Commissione giudicatrice, ma intervengono nella redazione della graduatoria, esclusivamente nell'ipotesi in cui più candidati conseguano il medesimo punteggio di merito, con loro applicazione automatica nel rispetto dell'ordine previsto dall'art. 5, DPR n. 487/1994, che ha carattere tassativo **(tra le tante, Tar Campania Napoli 3 agosto 2020, n. 3467).**

In particolare si è osservato come il fatto che tali titoli non possano essere valutati prima della formazione della graduatoria renda evidente come la loro considerazione non sia, comunque, suscettibile di arrecare alcuna violazione della par condicio tra i candidati **(Tar Lazio Roma 10 giugno 2022 n. 7699)**

**2. ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL CD SOCCORSO ISTRUTTORIO. ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA ILLOGICITÀ, IRRAGIONEVOLEZZA. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. CONTRADDITTORIETÀ E CONTRASTO CON I PRECEDENTI. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 4, 95 E 97 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DELLA PA. INGIUSTIZIA MANIFESTA. VIOLAZIONE**

**DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA ED IMPARZIALITÀ DELL'ATTIVITÀ DELLA P.A. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'AFFIDAMENTO E DELLA BUONA FEDE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 18 DELLA LEGGE N. 241/1990 E DELL'ART. 43 DEL DPR N. 445/2000**

Sempre per estremo scrupolo difensivo, e sempre senza intendere supplire ai lamentati vizi di istruttoria e di motivazione, qualora l'Amministrazione avesse, erroneamente, ommesso di riconoscere all'odierna ricorrente il titolo di riserva che si precisa riconosciuto **dall'INPS in data 22.12.2023 ma comunicato solo in data 21.02.2024**, si evidenzia che per pacifica giurisprudenza amministrativa i predetti titoli avrebbero dovuto, comunque, essere valutati dalle Amministrazioni resistenti essendo obbligata la PA al soccorso istruttorio, strumento diretto ad incentivare la leale collaborazione tra la PA e i soggetti coinvolti nel procedimento alla stregua del corollario del canone costituzionale del buon andamento.

La giurisprudenza è, infatti, costante nel ritenere che la PA è chiamata ad utilizzare il soccorso istruttorio per integrare o regolarizzare carenze documentali e garantire la corretta progressione di un procedimento amministrativo soprattutto in ipotesi di pubblici concorsi ove la scelta del migliore o dei migliori candidati non può venire pregiudicata, nei suoi esiti, da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato non risultasse vincitore per un refuso facilmente emendabile dall'amministrazione.

In merito, costituisce principio generale dell'azione amministrativa quello secondo cui, nell'ambito delle procedure di concorso pubblico, "Il limite all'attivazione del soccorso istruttorio, si è osservato, coincide con la mancata allegazione di un titolo valutabile in sede concorsuale: il consentire ad un candidato di dichiarare, con un termine di presentazione delle domande già spirato, un requisito o un titolo non indicato significherebbe riconoscergli un vantaggio rispetto agli altri candidati in palese violazione della par condicio" (da **Consiglio di Stato, 3.6.2024, n.4951**).

Inoltre, "L'istituto del soccorso istruttorio non può essere attivato in linea generale quando il privato ha commesso un evidente errore nella compilazione della domanda di partecipazione. Questo si basa su un principio generale di autoreponsabilità, che assume un significato ancora più importante nei concorsi di massa, al fine di garantire par condicio e massima celerità nelle procedure. Tuttavia, potrebbe esserci una certa apertura per il soccorso istruttorio anche per le cosiddette "istanze erronee", ma solo se l'errore commesso è palesemente riconoscibile" (da **Consiglio di Stato, 2.1.2024, n.28**).

Ciò peraltro, risulta corroborato anche da Codesto Ecc.mo TAR intervenuto in materia che, in una recente pronuncia avente identico oggetto, ha accolto l'istanza cautelare avanzata dal ricorrente statuendo che "in presenza della allegazione dei titoli suscettibili di valutazione, a nulla rileva l'errato caricamento di essi nel modulo preordinato alla predisposizione della domanda di partecipazione al concorso, atteso che i titoli stessi, a conoscenza, e quindi, nella disponibilità della Commissione, ben avrebbero potuto formare oggetto di valutazione da parte di quest'ultima (eventualmente previa

attivazione al ricorrente dei necessari presupposti, del soccorso istruttorio) (**TAR Lazio Roma Sez V 26 gennaio 2023 n. 1342**). Ed ancora secondo Codesto Ecc.mo **TAR Lazio Sezione II sentenza n. 15901/2024 (in senso analogo cfr tra le molte TAR Lazio sentenza n. 15465/2024)** “...la giurisprudenza amministrativa ha da tempo riconosciuto che l’art. 6 (Compiti del responsabile del procedimento), comma 1, lett. b), legge 7 agosto 1990, n. 241, ha introdotto, nell’ambito delle regole del procedimento amministrativo, il c.d. soccorso istruttorio, con la finalità di regolarizzare o integrare una documentazione carente, nell’ottica della tutela della buona fede e dell’affidamento dei soggetti coinvolti dall’esercizio del potere (cfr. **Adunanza plenaria, 25 febbraio 2014, n. 9; ma già Cons. St., sez. VI, 2 aprile 2001, n. 1927**).

I casi in cui è attivabile il soccorso istruttorio, peraltro, vanno tenuti distinti da quelli nei quali non di documentazione irregolare o carente si tratta, bensì di errore commesso dal privato nell’istanza o domanda presentata alla pubblica amministrazione (cfr. **Cons. Stato, sez. V, 20 giugno 2019, n. 4198, ove è precisato che se l’errore è riconoscibile secondo le condizioni poste dalle disposizioni del codice civile per gli atti negoziali, ben può richiedersi all’amministrazione lo sforzo diligente di emendarlo autonomamente**). Il soccorso istruttorio ha portata generale e trova applicazione anche nell’ambito delle procedure concorsuali, fermo il necessario rispetto del principio della par condicio, per cui l’intervento dell’amministrazione diretto a consentire al concorrente di regolarizzare o integrare la documentazione presentata non può produrre un effetto vantaggioso a danno degli altri candidati. Sebbene siano presenti in giurisprudenza orientamenti più restrittivi per i quali il soccorso istruttorio nell’ambito delle procedure comparative e di massa è (fortemente) limitato dal principio di autoreponsabilità del concorrente, per cui ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione (cfr. **Cons. Stato, sez. IV, 19 febbraio 2019, n. 1148 e Cons. Stato, sez. III, 4 gennaio 2019, n. 96 per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche**), ritiene il Collegio che specialmente nell’ambito delle procedure di selezione l’attivazione del c.d. soccorso istruttorio è tanto più necessaria per le finalità sottese alla loro indizione, dirette alla selezione dei migliori candidati, con la conseguenza i relativi esiti non possono essere alterati da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore per una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione dell’amministrazione. Il danno, prima ancora che all’interesse privato, sarebbe all’interesse pubblico, considerata la cruciale rilevanza della corretta selezione dei dipendenti pubblici per il buon andamento dell’attività della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.). In quest’ottica, il limite all’attivazione del soccorso istruttorio coincide con la mancata allegazione di un requisito di partecipazione, ovvero di un titolo valutabile, poiché, effettivamente, consentire ad un candidato di dichiarare, a termine di presentazione delle domande già spirato, un requisito o un titolo non indicato, significherebbe riconoscergli un vantaggio rispetto agli altri candidati, in palese violazione della par condicio. In ogni altro caso, invece, ove il candidato abbia allegato i titoli da valutare con la diligenza richiesta (specificata dall’Adunanza plenaria nella sentenza 15 febbraio 2014, n. 9 nel fornire



informazioni non reticenti e complete, compilare moduli, presentare documenti ed altro) il soccorso istruttorio va attivato, qualora dalla documentazione presentata dal candidato residuino margini di incertezza facilmente superabili (**cfr. Cons. Stato, sez. V, 17 gennaio 2018, n. 257; V, 8 agosto 2016, n. 3540; II, 28 gennaio 2016, n. 838; IV, 7 settembre 2004, n. 5759**) rispondendo tale scelta amministrativa ad un principio di esercizio dell'azione amministrativa ispirata a buona fede e correttezza.

### **ISTANZA CAUTELARE MONOCRATICA.**

Tutto quanto sopra dedotto in fatto ed in diritto conferisce pieno sostegno al presente gravame, sotto il profilo del requisito del *fumus boni iuris*. Il presente ricorso è altresì assistito dal requisito del *periculum in mora*. Infatti, va sottolineato che l'Amministrazione, con ulteriori scorrimenti, sta procedendo all'assunzione dei candidati dichiarati vincitori e la ricorrente, nelle more della definizione nel merito del presente gravame, in mancanza di un provvedimento cautelare positivo, continuerebbe ingiustamente a concorrere in tali scorrimenti con un punteggio inferiore a quello spettantegli e, quindi, in posizione deteriore rispetto ad altri candidati.

**In particolare dalla pubblicazione della graduatoria del 12.12.2024 è stata inserita una docente con punteggio 218.5 con titolo di riserva, quindi con un provvedimento cautelare al prossimo scorrimento la ricorrente che ha 204.25 di punteggio avrebbe una grande possibilità di essere convocata.**

Per tutte le ragioni esposte, e l'assoluta fondatezza delle censure sollevate si chiede l'emissione di un provvedimento cautelare in via d'urgenza che consenta il riconoscimento del titolo di riserva per la tutela dei soggetti con handicap.

### **ISTANZA CAUTELARE. COLLEGIALE**

Sussistono entrambi i presupposti di "*fumus boni iuris*" e "*periculum in mora*" per concedere la sospensione degli atti impugnati, in particolare la graduatoria del concorso, adottando le misure cautelari più opportune. Il "*fumus boni iuris*" emerge dalla esposizione dei fatti e dalle ragioni di diritto sopra richiamate. Quanto al "*periculum in mora*", si rileva la necessità di sospendere gli atti impugnati affinché l'Amministrazione possa provvedere, quanto prima, alla rettifica della graduatoria impugnata in virtù della violazione del principio di tutela del lavoratore con handicap, il tutto chiaramente con un danno grave irreparabile alla sua carriera professionale ed alle sue legittime aspettative di vincere il concorso e di essere finalmente assunta immediatamente con un contratto a tempo indeterminato, considerato che l'amministrazione sta già procedendo in tutta fretta alle assunzioni. **(doc.13-14-15)**

Il mancato accoglimento dell'istanza cautelare comporterebbe il consolidarsi della posizione illegittima di altri Candidati come vincitori, con conseguente assunzione e stipula del contratto di

lavoro, ciò contro il preminente interesse pubblico nelle procedure selettive del favorire sempre la scelta del miglior candidato.

\*\*\* \*\*

Per questi motivi la ricorrente, *ut supra* rappresentata e difesa, così

**CONCLUDE**

Voglia l'Ecc.mo TAR adito, *contrariis reiectis*:

**A. In via preliminare e cautelare:**

- a. sospendere gli atti impugnati e/o adottare *ex artt.* 55 e 56 C.P.A. i provvedimenti cautelari ritenuti idonei e confacenti con la fattispecie concreta dedotta in giudizio per la procedura concorsuale ADSS: SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA II GRADO per la Regione LAZIO
- b. ordinare all'Amministrazione scolastica il riconoscimento del titolo di riserva *ex legge* 68/99 per la classe concorsuale ADSS: SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA II GRADO per la Regione LAZIO

**B. Nel merito:** accogliere il presente ricorso e, per l'effetto annullare i provvedimenti impugnati indicati in epigrafe in accoglimento del ricorso, con conseguente accertamento e declaratoria dell'illegittimità della graduatoria definitiva e rettificata per la procedura concorsuale ADSS: SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA II GRADO per la Regione LAZIO e conseguente modifica della stessa graduatoria

**C.** ordinare all'Amministrazione scolastica il riconoscimento del titolo di riserva *ex legge* 68/99 per la classe concorsuale ADSS: SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA II GRADO per la Regione LAZIO

**D.** Condannare l'amministrazione resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese, competenze e accessori di legge del presente giudizio, in distrazione del sottoscritto difensore.

**E. Con riserva di proporre eventuali motivi aggiunti a seguito dell'esibizione da parte della P.A. della documentazione già richiesta a mezzo di apposita istanza di accesso.**

**IN VIA ISTRUTTORIA:**

In via istruttoria, ai sensi degli artt. 64 e ss. c.p.a., chiede che Codesto TAR Voglia disporre, anche d'ufficio, l'acquisizione di informazioni e documenti utili che siano nella disponibilità della Pubblica Amministrazione, segnatamente con riferimento ai verbali della Commissione, relativamente alla posizione della ricorrente in modo da comprendere la motivazione.

**ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI**

Rilevato che la notifica del ricorso risulterebbe oltremodo difficoltosa in ragione del notevole numero dei litisconsorti/controinteressati (identificati nei soggetti presenti nella graduatoria della procedura concorsuale ADSS: SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA II GRADO per la Regione LAZIO **nonché della non agevole individuazione degli stessi, a maggior ragione dei loro indirizzi di residenza, si chiede che il TAR adito voglia autorizzare in base all'art.41, comma 4 c.p.a., la notifica del presente atto introduttivo, nei loro confronti, tramite pubblicazione sul sito internet istituzionale** della Presidenza del Consiglio dei Ministri e/o del Ministero dell'Istruzione e del Merito nonché dell'Ufficio Scolastico Regionale.

Non si verserà il Contributo Unificato trattandosi di ricorso in materia di pubblico impiego, per cui il contributo unificato ammonta ad €325.00.

*Sessa Aurunca, lì 13.12.2024*

*Avv. Antimo Buonamano*  
*f.to digitalmente*